

BOLLO
€ 16,00

AL DIRETTORE GENERALE DELL' A.S.L. _____

Il sottoscritto/a _____ in qualità di
_____ della Farmacia _____
Sita nel Comune di _____ Via _____ n° _____

CHIEDE

Ai sensi ed in facoltà dell'art.11 - lett. ___ della Legge N. 362/91,

l'autorizzazione alla sostituzione temporanea del/la sottoscritto/a nella direzione della Farmacia

dal giorno _____ al giorno _____, a favore del/la
Dott. _____ nato/a a _____ il

_____, li _____

(firma)

Il sottoscritto/a Dott. _____

DICHIARA

di accettare la nomina temporanea di DIRETTORE della Farmacia _____

sita nel Comune di _____ Via _____ n° _____

per il periodo dal giorno _____ al giorno _____.

Dichiara altresì ai sensi dell'art.18 della L.241/90 di essere iscritto/a all'Albo dell'Ordine dei

Farmacisti della Prov. di _____ dal _____ n° iscrizione _____.

(firma)

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991
n. 362
Norme di riordino del Settore Farmaceutico

Art. 11

Titolarità e sostituzione nella gestione

1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dalla seguente:

" Art. 11. – **1.** Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

- a. per infermità;
- b. per gravi motivi di famiglia;
- c. per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
- d. a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
- e. per servizio militare;
- f. per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
- g. per ferie.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. E' in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica".

---OMISSIS---